REGOLAMENTO (CEE) N. 614/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa i contingenti iniziali applicabili nel 1986 in Portogallo per determinati prodotti del settore delle carni suine in provenienza dai paesi terzi, nonché talune modalità per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3797/85, i contingenti iniziali da aprire nel 1986 per i prodotti di cui all'allegato II di detto regolamento sono fissati, in linea di massima, alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche; che, nel caso in cui applicando questo criterio si ottenga un contingente iniziale pari a zero, quest'ultimo deve essere fissato almeno al 10 % del contingente iniziale stabilito per gli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, ai fini della corretta gestione del contingente, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3797/85, il ritmo minimo di aumento dei contingenti è fissato, almeno per ogni anno della seconda tappa, tenendo conto in particolare delle correnti di scambio e dello stato di avanzamento dei negoziati bilaterali o multilaterali;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni relativamente all'applicazione del contingente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In allegato sono fissati i volumi dei contingenti iniziali che, in applicazione dell'articolo 20 dell'atto di adesione, il Portogallo può applicare all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dai paesi terzi.

2. Per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, tali volumi sono ridotti di un sesto.

Articolo 2

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. Quest'ultima verrà svincolata, alle condizioni definite dalle autorità portoghesi, non appena concluse le operazioni d'importazione.

Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno della prima tappa.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 4

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali nel corso del mese precedente sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione:

— i quantitativi che formano oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;

— i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986 (in t)
01.03	Animali vivi della specie suina:	
	A. delle specie domestiche	18
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluse, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica	3 313
	B. Frattaglie:	
	II. altre:	
	c) della specie suina domestica	312
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:	
	A. Strutto e altri grassi di maiale:	
	II. altri (non destinati a usi industriali)	26